

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DATA PROTECTION PER LA GESTIONE DEGLI ILLECITI SECONDO ART. 4 co. 4 D.LGS 24/2023 E ART. 26 GDPR

Tra le parti:

Bernardelli Trasporti s.r.l., con sede in Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53,

E

Eilquattro s.r.l., con sede in Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53

E

Novastrade s.r.l., con sede in Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53

Di seguito dette anche "le società" o "i contitolari"

Premesso

- Che le società condividono la sede legale e amministrativa in Borgosatollo (BS), via del Canneto n. 53;
- Che le società hanno accorpato e condiviso alcune funzioni gestionali e amministrative;
- Che le società hanno un unico sito web: <https://www.bernardelligroup.com>;
- Che le società rientrano, a vario titolo, nei soggetti che secondo il D.Lgs. 24/2023 devono attivare la procedura di segnalazione degli illeciti;
- Che pertanto le società hanno deciso di condividere, come consentito dall'art. 4 co. 4 D.Lgs. 24/2023, il canale di segnalazione interna e l'intera gestione di procedura delle segnalazioni;
- Che a tal fine le società hanno inteso redigere un unico regolamento/procedura da pubblicare sul sito web del gruppo;
- Che le società hanno inteso articolare il flusso di informazioni derivante dalla singola segnalazione come segue:
 - La segnalazione viene raccolta da personale dipendente di Bernardelli Trasporti srl designato con apposito incarico, specifiche istruzioni e formazione quale Gestore (detto oltre quindi "il Gestore") delle segnalazioni per tutte e tre le società;
 - Il Gestore, una volta letta la segnalazione, opera come segue:
 - A) se la segnalazione riguarda una violazione del modello 231 o Modello organizzativo individua la società il cui personale avrebbe secondo la segnalazione commesso la violazione e coinvolge il relativo ODV per la gestione del "seguito" (art. 1 lett. n D. Lgs. 24/2023¹);

¹ Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini, le eventuali misure adottate.

- A1) In tal caso il Gestore resta in gestione del seguito solo laddove necessario, altrimenti l'ODV della società interessata subentra nelle funzioni di Gestore;
- B) se la segnalazione riguarda illeciti diversi da quelli "231" il Gestore darà seguito alla segnalazione anche laddove essa riguardi personale di una delle altre contitolari;
- C) in ogni caso il Gestore (o l'ODV) potrà coinvolgere personale esterno o interno alle società per le verifiche del caso;
- D) il Gestore riferirà al termine della segnalazione – oltre ovviamente al segnalante – agli organi competenti della società coinvolta;

Tanto premesso, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 GDPR, convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Le società hanno congiuntamente inteso acquistare il servizio di segnalazione interna denominato willbreakers;
3. Le società pubblicheranno il regolamento e gli atti connessi, compreso il presente, nonché il link alla piattaforma di segnalazione sul sito web comune;
4. Le società gestiranno le segnalazioni come indicato in premessa;
5. In particolare la società Bernardelli Trasporti srl curerà di:
 - A) individuare con autonomo potere di scelta una risorsa competente interna o esterna e procedere alla formalizzazione dell'incarico se interna o del contratto di nomina a responsabile se esterna per la gestione delle segnalazioni (detta Gestore);
 - B) curare la formazione della figura preposta alla funzione di gestione e attribuire la necessaria autonomia alla stessa;
 - C) mettere a disposizione del Gestore l'accesso alla piattaforma di segnalazione, mantenere attivo l'abbonamento alla stessa;
 - D) applicare le misure di sicurezza tecniche, in particolare di backup ridondante rispetto alla piattaforma, di minimizzazione delle informazioni ed in particolare di creazione di cartella crittografata con facoltà di condivisione dei singoli documenti e gestione dei privilegi relativi agli stessi (quindi accesso, download, modifica, tempo);
 - E) curare la conservazione dei documenti relativi alla segnalazione per il termine massimo di cinque anni;
 - F) curare (nel caso in cui non sia stato coinvolto come Gestore l'ODV di una singola società) la condivisione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti delle singole società al fine di consentire ad esse l'attivazione dei provvedimenti ritenuti opportuni o delle necessarie misure riparative;

G) Fungere da punto di contatto privacy con gli interessati e gestire l'esercizio dei diritti da parte dei medesimi in tema di Data Protection fino alla fase di cui al punto 4.F). In tal caso, pertanto, opererà il seguente punto di contatto:

- Funzionalità di interlocuzione in piattaforma se possibile:
segnalazione.wb@bernardelligroup.com

6. Le società si impegnano congiuntamente a porre in essere, oltre a quanto indicato in premessa, quanto segue:
 - A) Effettuare in comune la valutazione di impatto;
 - B) Mettere a disposizione del personale apposita formazione anche in modalità elearning;
 - C) Condividere la redazione dei documenti: regolamento/procedura, informativa privacy, DPIA;
 - D) Pubblicare sul sito web la procedura e rendere accessibile la formazione;
7. Ciascuna società curerà, nel caso in cui (a differenza del punto 5.F) sia stato coinvolto come Gestore l'ODV della società stessa, la condivisione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti delle singole società al fine di consentire ad esse l'attivazione dei provvedimenti ritenuti opportuni o delle necessarie misure riparative;
8. Ciascuna società custodirà il fascicolo relativo ai procedimenti conseguenti all'accertamento della segnalazione ovvero all'adozione delle misure riparative secondo le proprie regole di conservazione dei documenti;
9. Ciascuna società adotterà, con delibera dell'organo di indirizzo, la procedura risultante dal presente documento, dal regolamento/procedura concordati dalle parti;
10. Ciascuna società fungerà da punto di contatto privacy con gli interessati e gestione dell'esercizio dei diritti da parte dei medesimi in tema di Data Protection fino per la fase di cui al punto 6;
11. Ciascuna società redigerà il supplemento al registro dei trattamenti, laddove previsto;
12. Ciascuna società curerà l'adozione di specifiche misure tecniche od organizzative per quanto non incluso nel presente accordo;
13. Le parti si impegnano a condividere il presente accordo di contitolarità sui canali web delle società;
14. Qualsiasi trattamento contrario alle disposizioni del GDPR comporterà l'esclusiva responsabilità del soggetto inadempiente; nei rapporti interni, le società si impegnano infatti a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere e costo derivante dall'eventuale violazione di disposizioni del Regolamento, che risulti imputabile a ciascuna di esse;
15. Ogni Contitolare deve informare senza ritardo l'altro Contitolare di sospette violazioni della protezione dei dati personali, indicando gli elementi conoscitivi di cui all'art. 33 p.5 del Regolamento, al fine dell'eventuale segnalazione dell'incidente entro 72 ore da parte della

Società alla competente Autorità di controllo. In ogni caso, i Contitolari dovranno adottare le misure applicabili previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto

BORGOSATOLLO, 13 DICEMBRE 2023

EDILCOAT SRL
Via Del Canneto, 53 - 25010 BORGOSATOLLO (BS)
C.F. - P.IVA - REG. IMP. BS 03189570174
CCIAA BS REA 330408 Cap.Soc. € 110.000,00 i.v.
Tel. 030.2702372 - Fax 030.2703192

BENVENUTI TRASPORTI SRL
Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)
R.E.A. n. 550345 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
P. IVA e C.F. e R.I. di Brescia 03831610981
ALBO TRASPORTI BS 1310830Q
Iscr. Albo Gestori Ambientali MJ01082
Cat. 4 del 04-05-2016 - Cat. 5 del 17-01-2019
Tel. 0302702372 - Fax 0302703192

NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE
Via Del Canneto, 53 - 25010 BORGOSATOLLO (BS)
Tel. 030320089 - Fax 0302410900
C.F. - P.IVA - ISCR. REG. IMP. BS 110327420986
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 Int. Versato
C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. n. 515720